



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Sezioni Unite civili

Adunanza camerale del 18 febbraio 2025

Ricorso R.G. 13085/24

Conclusioni del PM

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti

OSSERVA

Le associazioni ambientaliste e le persone fisiche che hanno promosso il giudizio RG 26468/23 dinanzi al Tribunale di Roma, a seguito delle eccezioni di difetto di giurisdizione sollevate in tale giudizio dalle parti convenute, hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione al fine di sentire accertata la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia *de qua*. Si tratta di azione di risarcimento danni avanzata contro XX s.p.a., Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., XX quale impresa asseritamente corresponsabile del “*climate change*” derivante dalla emissione in atmosfera di gas serra, il MEF e Cassa Depositi e



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Prestiti in quanto azionisti di controllo muniti di poteri e influenza dominante su XX, pertanto corresponsabili per le scelte aziendali compiute da detta società in tema di strategie energetico-climatiche e delle conseguenti emissioni di CO₂ e di altri gas climalteranti.

I dubbi di giurisdizione involgono due profili: - il primo la “giustiziabilità” in termini assoluti delle domande spiegati dalle parti attrici; - il secondo la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in ordine ai danni ambientali verificatisi in altri paesi e derivanti dalle emissioni di gas serra per effetto di attività di aziende del gruppo XX ubicate in paesi stranieri (ad esempio Nigeria e Mozambico).

Sul primo profilo, è sufficiente a rinviare a Cass. SU 8675/23, secondo cui “[è] inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con il quale la parte ricorrente allega che nessun giudice statale è competente a conoscere della controversia, in quanto la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce non una questione di giurisdizione, ma di merito” (conf. Cass. SU 18052/10). Vedere se esiste un diritto tutelato, una pretesa azionabile, è una questione che riguarda il merito e non la giurisdizione: se il diritto viene ritenuto insussistente, la domanda viene respinta, nel merito; in caso contrario, viene accolta, nel merito. I piani della giurisdizione e del merito non vanno sovrapposti e confusi tra loro.

In ordine al secondo profilo, valgano i seguenti rilievi.

Si è in presenza di azione risarcitoria avanzata contro soggetti tutti aventi sede in Italia, XX s.p.a., MEF e Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. Orbene, il criterio principale per individuare la competenza giurisdizionale fra stati diversi è fissato dall’art. 4 comma 1 del regolamento Bruxelles I (reg. UE 1215/2012): “A norma del presente



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro". Oltre a questo criterio principale, vi sono poi quelli alternativi stabiliti dall'art. 7 del medesimo regolamento, che consentono di convenire la controparte "in un altro Stato membro" secondo varie regole di "ingaggio", tra cui quella in materia extracontrattuale è la seguente: "2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire". Ma resta il fatto che trattasi di criteri alternativi, che si aggiungono a quello principale di cui all'art. 4. La prova evidente è che l'art. 7 usa il verbo "può": vi è "facoltà", non obbligo, di ricorrere a tali criteri ulteriori di collegamento. E pure l'art. 5 comma 1 del regolamento Bruxelles I conferma questo, precisando che "Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo.". Insomma, viene costruito un sistema nel quale la regola generale è la giurisdizione dello Stato dove è domiciliato il convenuto e poi vi sono i criteri, meramente facoltativi ("... possono essere convenute ..."), che consentono di radicare la controversia presso le "autorità giurisdizionali di un altro Stato membro"

Pertanto, nella specie, la giurisdizione del giudice italiano discende dall'applicazione dell'art. 4 comma 1 del regolamento Bruxelles I.

Ad ogni modo, anche applicando il criterio dell'art. 7 punto 2) del citato regolamento il risultato non cambia.

La giurisprudenza di legittimità, in merito alla locuzione "*luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire*" (che si legge appunto nel citato punto 2) dell'art.



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

7 del regolamento Bruxelles I), rinvia integralmente all'interpretazione fornita dalla Corte di Lussemburgo, rammentando che *“La Corte di Giustizia, com'è noto, identifica in generale detto luogo sia in quello in cui ha avuto luogo la condotta lesiva, sia in quello in cui il danno si è concretizzato, sicché il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro di essi (Corte UE 28 gennaio 2015, causa C-375/13; Corte UE 16 giugno 2016, causa C-12/15; Corte UE 5 luglio 2018, causa C27/17; Corte UE 29 luglio 2019, causa C-451/18). Occorre aver presente, tuttavia, che per luogo in cui il danno si è concretizzato si deve aver riguardo al «danno iniziale» (Cass., Sez. Un., 28 aprile 2015, n. 8571; Cass., Sez. Un., 22 novembre 2010, n. 23593), e dunque il criterio del locus commissi delicti — come più volte ribadito ancora dalla Corte di Giustizia — non può dilatarsi fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possano essere risentite le conseguenze negative a valle di un danno verificatosi altrove (Corte UE 10 giugno 2004, causa C-168/02), né tantomeno detto luogo può coincidere con il domicilio del danneggiato, laddove la condotta dannosa si sia verificata altrove (Corte UE 16 giugno 2016, causa C-12/15): tale espressione - «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» - non riguarda il luogo del domicilio del ricorrente, in cui sarebbe localizzato il centro principale del proprio patrimonio, per il solo motivo che egli avrebbe ivi subito un danno finanziario derivante dalla perdita di elementi del suo patrimonio avvenuta e subita in un altro Stato membro (Corte UE 10 giugno 2004, causa C-168/02).”* (così in motivazione Cass. SU 13504/23, par. 11.2.).

Ora, il *“luogo della condotta lesiva”* può essere individuato in Italia. E' vero che XX ha sedi in varie parti del mondo, ma la sua sede principale è l'Italia, è l'Italia dunque il luogo delle scelte strategiche complessive in punto di emissioni di gas serra (o di



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

contenimento di tali emissioni), laddove le attività compiute negli altri Paesi sono frutto di queste scelte strategiche a monte, si ripete compiute in Italia. Come chiaramente sono riconducibili al territorio italiano le asserite condotte lesive compiute dal MEF e da Cassa Depositi e Prestiti, aventi sede in Italia e che lì avrebbero illecitamente condizionato le scelte strategiche di XX.

Inoltre, in Italia si è pure *“concretizzato il danno”*, visto che le associazioni ambientaliste e le singole persone fisiche che hanno promosso il giudizio RG 26468/23 si trovano in Italia e il danno da essi dedotto è, come visto, il *“climate change”*. Si tratta di un danno per suo natura diffuso, all’ambiente mondiale, che però, essendo stato dedotto da associazioni e soggetti singoli agenti e viventi in Italia, per costoro è un danno *“avvenuto”* in Italia o che in Italia *“può avvenire”*. Non si discute in questo caso delle ulteriori conseguenze dannose, dei danni ulteriori, come visto non idonei a radicare la giurisdizione, ma si discute proprio dei danni immediati e diretti subiti dalle pari attrici, pregiudicate, nelle rispettive qualità (di organizzazioni ambientaliste e di singoli individui), dalla emissione di gas serra e dal *“climate change”* che ne deriva, innanzitutto in Italia, dove le parti attrici agiscono e vivono.

Questi rilievi, lo si ribadisce, sono formulati solo per completezza, perché come detto la giurisdizione italiana resta già radicata in base all’art. 4 comma 1 del regolamento Bruxelles I.

In definitiva, nel caso di specie, appare sussistere la giurisdizione del giudice italiano.

il rappresentante della Procura Generale

Per queste ragioni



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiarino
la giurisdizione del giudice italiano nella controversia in esame

Roma, 23 gennaio 2025

Il sostituto Procuratore generale

Alessandro Pepe